

Allegato 1)

COMUNE DI PARENTI

PROVINCIA DI COSENZA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE E QUADO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con il D.Lgs. n. 175/2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (TUSP) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società e, l'acquisto, il mantenimento e la gestione da parte di amministrazioni pubbliche, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

L'avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate pubbliche, di fatto, si è avuto - con lo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"* - con la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014).

Il decreto legislativo n. 175/2016, ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, interviene sui seguenti principali aspetti:

1. ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
2. tipi di società, limiti e condizioni in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
3. obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse e motivazioni in caso di mancata dismissione (artt. 5, 20 e 24);
4. organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11), razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8);
5. requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e definizione delle responsabilità (art. 11 e 12);
6. disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
7. disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa (art. 14);
8. disciplina degli affidamenti per le società *"in house"* (art. 16);
9. disposizioni in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
10. disposizioni in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
11. razionalizzazione in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- 12. attuazione della ricognizione periodica delle società partecipate e eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
13. razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

14. assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

15. la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

16. disposizioni di coordinamento legislazione vigente (art. 27 e 28).

Secondo quanto previsto dall'art. 20 co. 1 del Dlgs. n. 175/2016 e s.m.i. le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società cui detengono partecipazioni (dirette o indirette) e, ove ricorrano i presupposti di cui al co. 2 del medesimo decreto, adottano un piano di razionalizzazione (fusione, soppressione, liquidazione, cessione).

Gli enti locali che non detengono alcuna partecipazione comunque devono comunicare il provvedimento alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, co. 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

L'articolo 15, co. 1, prevede che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata la Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 maggio 2017 ha individuato la Struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del Testo unico, nella Direzione VIII del Dipartimento del tesoro (ora Direzione VII giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103);

Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016, i provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 23 settembre 2016, sono comunicati alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto, nonché alla Struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 24.

Ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016, i provvedimenti e i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché le relazioni sull'attuazione sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014, alla Struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto e alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto.

La banca dati "Partecipazioni" raccoglie sia i dati e le informazioni relativi alle procedure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli articoli 24 e 20 del decreto legislativo n. 175/2016, sia i dati richiesti ai fini della rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014.

L'articolo 24, co. 1, aveva già portato ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Le “partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”

Operata tale prima ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 13/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 TUSP, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 TUSP.

A tal proposito si richiama l'art. 5-ter per effetto del quale le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Il seguente piano di razionalizzazione riporta:

- la denominazione della società; il tipo di partecipazione (diretta e indiretta), natura giuridica; informazioni societarie (**tab. 1**)
- le azioni di razionalizzazione da realizzare con indicazione della denominazione della società; il tipo di partecipazione (diretta e indiretta); la natura giuridica; le informazioni societarie e le attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria (**tab. 2**).

Tab. 1) - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Natura Giuridica	Informazioni societarie
PRESILA COSENTINA S.P.A. CF 02391570799.	Diretta	Società per azioni. Finalità: gestione rifiuti solidi urbani-raccolta differenziata.	Data atto: 18/05/2009. Cap. soc. dichiarato € 425.540,04 Quota partecipazione: 4,33%
CST ASMENET CALABRIA S.R.L. P.IVA 02729450797.	Diretta	Società consortile a responsabilità limitata. Finalità: certo servizi territoriali.	Data atto: 31/12/2014. Cap. soc. dichiarato € 98.772,00 Quota partecipazione: 0,22%
GAL SAVUTO S.C.ARL. CF 02978760789.	Diretta	Società consortile a responsabilità limitata. Finalità: sviluppo territoriale.	Data atto: 03/02/2009. Cap. soc. dichiarato: € 12.000,00 Quota partecipazione: 1,67%

Il Comune intende mantenere la partecipazione nelle società di cui alla tabella 1, ossia PRESILA COSENTINA, GAL SAVUTO, ASMENET CALABRIA, in quanto ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi che sono erogati ai cittadini.

Tab. 2) AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	Natura Giuridica	Informazioni societarie
Cessione/Alienazione quote	GAL SILA SVILUPPO – AGENZIA PERMANENTE PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELLA SILA. CF 02328170788.	Società consortile a responsabilità limitata.	Data atto: 27/03/2009. Cap. soc. dichiarato € 42.400,00
	COSENZA ACQUE S.P.A. (ATO CALABRIA 1). P.IVA 02575310780	Società per azioni.	Data atto: 19/05/2015. Cap. soc. dichiarato € 218.179,80.

Il Comune intende cedere/alienare la partecipazione nelle società di cui alla tabella 2, ossia GAL SILA SVILUPPO e COSENZA ACQUE, in quanto ritenute non indispensabili al perseguimento delle attività istituzionali.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Il Comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P. - *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* - prevede che le amministrazioni pubbliche *“effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

I piani di razionalizzazione sono *“corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

Al comma 3 dell'art. 20 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il **31 dicembre di ogni anno**, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 13/09/2017 il Comune di Parenti ha provveduto ad *attivare, e/o a proseguire*, le *attività/procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, **delle quali il mantenimento è confermato**, si evidenzia quanto segue "a ragione delle motivazioni di mantenimento".

4. CONCLUSIONI

Il presente provvedimento è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, alla sezione di controllo della Corte dei conti competente e deve essere comunicato esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 al MEF. L'esito della ricognizione deve essere comunicato anche in caso negativo.

12/12/2023

Il Responsabile

F.to Dr.ssa Donatella Deposito